

2 febbraio 2026

Nuove fattispecie penali per le violazioni delle cc.dd. sanzioni internazionali di matrice europea ed estensione della relativa responsabilità anche alle società ex D. Lgs. 231/2001

Premessa

Il 24 gennaio 2026 è entrato in vigore il D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 ("Decreto") di attuazione della Direttiva 2024/1226/UE che ha inteso rinnovare e ampliare l'apparato sanzionatorio per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (v. Direttiva 2018/1673/UE).

Si tratta di una novità normativa che ulteriormente **richiama l'attenzione degli operatori economici sui rischi** di esportazione di beni vietati nei paesi sanzionati e/o di messa a disposizione di risorse economiche a soggetti sanzionati (si vedano, in particolare, le misure restrittive adottate ex artt. 29 TUE e 215 TFUE) e ciò anche estendendo la responsabilità che ne deriva anche alle società ex D. Lgs. 231/2001, prevedendo rigorose sanzioni interdittive e pecuniarie, queste ultime commisurate al fatturato annuo dell'azienda.

Ne consegue che **è ora raccomandabile per gli operatori economici** considerare prioritariamente **l'adozione delle misure** - da mantenersi come chiave di lettura di questa sintesi - **che, secondo la *best practice*, possono mettere in sicurezza i rischi** qui rilevanti, ossia:

- procedere a una *gap analysis* dei presidi di *trade sanctions compliance*;
- procedere alla revisione o all'adozione dei Modelli 231 e dei protocolli in materia di sanzioni internazionali;
- procedere all'aggiornamento delle procedure di *screening* su controparti e operazioni internazionali.

Ciò anche in ragione: a) **della rilevanza penale delle condotte di nuova introduzione e della gravità e incisività potenziale** di alcune misure sanzionatorie di nuova introduzione, tra cui si segnala in particolare la confisca **obbligatoria** anche per equivalente **su beni di cui soggetti/società rilevanti abbiano la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona** (in relazione, tra l'altro, al prezzo/profitto del reato); b) della conseguente esposizione degli amministratori a **contestazioni di violazione del proprio dovere di diligenza**, in caso di mancata adozione di misure protettive rispetto ai rischi in questione (e applicazione delle misure sanzionatorie di cui al Decreto); c) della esposizione dei soggetti/società rilevanti a **contestazioni di responsabilità civile** da parte di chi si ritenesse danneggiato dalla mandata adozione di misure protettive rispetto ai rischi in questione (e applicazione delle misure sanzionatorie di cui al Decreto).

In proposito, lo Studio Gianni & Origoni mette a disposizione dei propri clienti un team multidisciplinare in materia di *corporate, compliance e litigation*, interne e internazionali, (v. sotto) ulteriormente rafforzato nell'area *White Collar Crime*, qui particolarmente importante, con l'ingresso di **Ciro Pellegrino** e dei suoi collaboratori ([comunicato stampa](#)).

Lo studio beneficia in proposito anche della presenza delle proprie sedi a Bruxelles, Londra e New York.

Key items del Decreto

Tra le principali novità del Decreto si segnalano:

- introduzione di nuove fattispecie di reato nel Codice Penale;
- modifiche apportate al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione clandestina;
- introduzione di alcune delle nuove fattispecie nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231 e modifiche al sistema sanzionatorio 231;
- modifiche apportate al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia di *whistleblowing*.

Si segnala inoltre come di (potenziale e) particolare rilievo per la prassi la seguente circostanza: il cittadino italiano che tenga una condotta rilevante in relazione alle nuove fattispecie introdotte nel Codice Penale sarà ora assoggettato alla giurisdizione italiana.

Principali novità introdotte nel Codice Penale

Il Decreto reca tra l'altro le seguenti modifiche al Codice Penale:

- introduce il nuovo Capo I-bis nel Libro II, Titolo I, rubricato *“Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”*;
- introduce all'interno del nuovo Capo I-bis nove nuovi articoli, tra cui si distinguono fin d'ora come di particolare rilievo potenziale per la prassi:
 - (i) l'art. 275-bis c.p. – *Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea*;
 - (ii) l'art. 275-ter c.p. – *Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea*;
 - (iii) l'art. 275-quater c.p. – *Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività*;
 - (iv) l'art. 275-quinquies c.p. – *Violazione colposa delle misure restrittive dell’Unione europea*.

Principali novità introdotte nel D. Lgs. 286/1998 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”)

Il Decreto introduce un nuovo comma 1-bis all'articolo 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo un'aggravante rispetto alla fattispecie criminosa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (prevista dal primo comma del medesimo articolo), nel caso in cui le relative condotte siano commesse in violazione di una misura restrittiva UE ovvero di disposizioni nazionali di attuazione di tali misure.

Modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti di reato di individui rilevanti)

Il Decreto reca le seguenti modifiche al D. Lgs. 231/2001:

- introduce la nuova macro-famiglia di reati all'art. 25-octies.2 *“Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea”*, comprensiva delle fattispecie di cui agli artt.:

- (i) art. 275-*bis* c.p. “Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea” (commi 1, 2 e 5);
 - (ii) art. 275-*ter* c.p. “Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea” (commi 1 e 2);
 - (iii) art. 275-*quater* c.p. “Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività” (comma 1);
 - (iv) art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” (comma 1-*bis*);
- introduce importanti modifiche al regime sanzionatorio pecuniario (art. 10 D. Lgs. 231/2001) prevedendo un nuovo criterio di determinazione della sanzione. In particolare, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria sarà determinata in relazione a una specifica percentuale del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione. Solo qualora non sia possibile accertare il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecuniaria sarà applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito;
 - prevede per le nuove fattispecie anche l’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 13 D. Lgs. 231/2001), differenziandone la durata a seconda che il reato sia commesso da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti;
 - a titolo esemplificativo, la fattispecie di “Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea” potrà comportare per la persona fisica autrice del reato la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro, e per la società responsabile ex D. Lgs. 231/2001 la sanzione pecuniaria pari alla percentuale dall’1% al 5% del fatturato globale o, qualora non sia possibile calcolare il fatturato globale, una sanzione pecuniaria da 3 a 40 milioni di euro e, quella interdittiva da 2 a 6 anni in caso di reato commesso da soggetto apicale, da 1 a 3 se sottoposto (oltre a confisca del profitto e pubblicazione della sentenza di condanna).

Modifiche apportate al D. Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing

Il Decreto interviene infine sull’art. 1 del D. Lgs. 24/2023, estendendone l’ambito applicativo alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del Codice Penale, nonché l’integrazione del reato di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Key Contacts, oltre a **Ciro Pellegrino** (Partner, White Collar Crime): **Federico Busatta** (Trade Compliance, Litigation), **Fabio Ilacqua** (Foreign Partner, New York), **Kathleen Lemmens** (Corporate/M&A), **Raimondo Premonte** (Partner, Londra - Roma), **Francesco Maria Salerno** (Foreign Partner, Bruxelles).

Federico Busatta
Partner

Milano | +39 02 763741
fbusatta@gop.it

Fabio Ilacqua
Foreign Partner

New York | +1 212 957 9600
filacqua@gop.it

Kathleen Lemmens
Partner

Milano | +39 02 763741
clemmens@gop.it

Ciro Pellegrino
Partner

Roma | +39 06 478751
cpellegrino@gop.it

Raimondo Premonte
Partner

Londra | Roma
+44 20 7397 1700
+39 06 478751
rpremonte@gop.it

Francesco Maria Salerno
Foreign Partner

Bruxelles | +32 2 340 1550
fsalerno@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.